

Alberto Gianola  
Ricercatore di diritto privato nell'Università di Torino  
**EVOLUZIONE E DIRITTO<sup>1e</sup>**

**Sommario:** Introduzione; Geni, mente, cultura e diritto; L'evoluzione della cultura; L'evoluzione del diritto; Conclusioni.

**Introduzione**

Il diritto, considerato in una prospettiva diacronica, mostra indubbiamente una natura evolutiva: sebbene esso continui ad esistere con le medesime caratteristiche di base che permettono di affermare di essere davanti ad un fenomeno omogeneo, le singole norme giuridiche mutano radicalmente con il passare del tempo. Ma quali sono le leggi naturali (non giuridiche) che governano l'evoluzione del diritto?

Il diritto non è il solo fenomeno del mondo reale che muti con il passare del tempo. Anche gli organismi viventi sono protagonisti di un processo evolutivo. I biologi spiegano la varietà degli esseri viventi oggi esistenti ipotizzando con pieno successo una evoluzione dominata dalla selezione naturale. Gli esseri viventi sono soggetti a mutazioni genetiche casuali che inducono lo sviluppo di nuove caratteristiche anatomiche o comportamentali negli individui portatori di esse. La mutazione genetica che induce la comparsa di un carattere adattivo, di un carattere cioè che aumenta le possibilità di sopravvivenza e riproduzione del soggetto portatore di essa, si diffonde progressivamente nelle generazioni successive; la mutazione genetica che dà luogo ad un carattere svantaggioso determina invece una morte del suo portatore più rapida rispetto ai conspecifici privi di quel carattere e quindi il carattere derivante dalla mutazione esce di scena. In altri termini l'ambiente opera una rigida selezione sugli organismi viventi, favorendo la sopravvivenza e quindi la riproduzione degli individui più adattati e promuovendo di conseguenza la diffusione dei geni di questi.

Il modello evolutivistico originatosi con Darwin ha valicato i confini della biologia ed ha fatto proseliti anche fra i cultori della scienze giuridiche<sup>2</sup>. Il parallelismo con quanto avviene nel mondo biologico ha spinto alcuni giuristi ad ipotizzare un processo di evoluzione giuridica regolato dalla selezione naturale della regola di diritto più adattiva: fra le tante norme giuridiche che vengono ad esistenza sopravvive quella che aumenta le possibilità di sopravvivere e riprodursi in un certo ambiente degli individui da cui

---

<sup>1 e</sup> Il presente articolo è stato pubblicato sulla *Rivista di diritto civile*, 1997, II, 413.

<sup>2</sup> Una panoramica dei modelli evolutivistici del diritto fino agli anni ottanta compare in ELIOTT, *The Evolutionary Tradition in Jurisprudence*, in *Columbia L. Rev.*, 1985 (vol. 38), 38.

viene adottata<sup>3</sup>.

Orientamenti dottrinali più recenti, pur nel quadro di una visione evuzionistica del diritto, hanno posto l'accento su un diverso profilo. I biologi ipotizzano l'esistenza nell'uomo di tratti comportamentali geneticamente programmati, e pertanto innati, frutto, al pari dei caratteri fisici, di una evoluzione soggetta alla selezione naturale della caratteristica più adattiva<sup>4</sup>. I dati biologici sul comportamento umano aprono per il giurista nuovi orizzonti di ricerca: l'individuazione dell'influenza esercitata dalle predisposizioni comportamentali umane innate sulle norme giuridiche<sup>5</sup>; la verifica della conformità delle regole di diritto

---

<sup>3</sup> L'idea di un diritto in evoluzione, di una competizione fra norme giuridiche rivali e della sopravvivenza della norma giuridica più forte o della norma più adatta compare già in HOLMES, *Law in Science and Science in Law*, in *Harv. Law Rev.*, 1899 (vol. 12), 449, in CORBIN, *The Law and the Judges*, in *Yale Rev.*, 1914 (vol. 3), 237 ed in WIGMORE, KOUCOREK, *Evolution of Law: Select Readings on the Origin and Development of Legal Institutions*, 1915-1918. Questi autori non ricollegano però la forza della norma giuridica vincente alla capacità di essa di aumentare le possibilità di sopravvivenza e riproduzione dei soggetti appartenenti al gruppo da cui la norma giuridica viene adottata.

Il primo giurista a proporre un modello evuzionistico dello sviluppo del diritto basato sulla selezione naturale della norma più adattiva è A. G. Keller, professore di scienze sociali all'Università di Yale negli anni venti. In un articolo comparso sul *Yale Law Journal* nel 1919 (KELLER, *Law in Evolution*, in *Yale L. J.*, 1919 (vol. 28), 769), Keller afferma che il diritto, al pari della cultura, è soggetto ad un processo evolutivo analogo a quello degli esseri viventi. In base ad una legge vigente anche nel mondo organico, fra le tante norme giuridiche che vengono ad esistenza sopravvive, a spese delle altre, la norma giuridica che assicura agli individui da cui viene adottata maggiori possibilità di sopravvivere e riprodursi in un certo contesto ambientale. L'evoluzione del diritto è per Keller un processo non pianificato da parte dell'uomo.

La tesi di un diritto in evoluzione soggetto ad un meccanismo analogo alla selezione naturale in base al quale la norma giuridica più adattiva sopravvive a spese di quella meno adattiva viene ripresa da W. Jethro Brown (BROWN, *Law and Evolution*, in *Yale L. J.*, 1920 (vol. 29), 394). Brown, a differenza di Keller, sostiene che i mutamenti giuridici non sono casuali bensì frutto di uno scopo pianificato dalla mente umana, anche se a volte in modo inesperto.

Dopo Brown l'interesse per l'approccio evuzionistico allo studio del diritto viene meno per alcuni decenni e rinasce nuovamente nella seconda metà degli anni settanta. Jack Hirshleifer (HIRSHLEIFER, *Economics from a Biological Viewpoint*, in *J. Law Econ.*, 1977 (20), 1; HIRSHLEIFER, *Natural Economy versus Political Economy*, in *J. Soc. & Biological Structures*, 1978 (1), 319; HIRSHLEIFER, *Privacy: its Origin, Function and Future*, in *J. Leg. Stud.*, 1980, 649) considera il diritto una struttura sociale in evoluzione soggetta alla pressione della selezione naturale. Il diritto nasce quando, in un gruppo più grande della singola famiglia, alcuni soggetti specialisti assumono la funzione di controllo dei conflitti interni. Una volta sorto, il diritto risulta vantaggioso nella lotta per la sopravvivenza e pertanto viene mantenuto dalla selezione naturale: esso elimina, o perlomeno limita, i conflitti all'interno del gruppo ed il conseguente indebolimento di esso. Grazie al diritto, i membri del gruppo non devono più sprecare tempo ed energie in attività di controllo e di lotta reciproca. Il gruppo dotato di un sistema giuridico è avvantaggiato rispetto al gruppo che ne è privo. Hirshleifer tenta inoltre di dimostrare che alcune norme giuridiche risultano più efficaci di altre nel promuovere la sopravvivenza di un gruppo. Un ordinamento giuridico che promuove lo scambio e mantiene la pace è più adattivo, cioè più efficace nel garantire la sopravvivenza del gruppo, rispetto ad un ordinamento giuridico che si limita a reprimere i conflitti.

<sup>4</sup> EIBL-EIBESFELDT, *Etologia umana. Le basi biologiche e culturali del comportamento*, Torino, 1993 (ed. or. *Die Biologie des menschlichen Verhaltens Grundriss der Humanethologie*, Munchen, 1984); Id. *I fondamenti dell'etologia. Il comportamento degli animali e dell'uomo*, Milano, 1995 (*Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung*, Munchen, 1987).

<sup>5</sup> William H. Rodgers (RODGERS, *Bringing People back: toward a Comprehensive Theory of Taking in Natural Resources Law*, in *Ecology L. Q.*, 1982 (vol. 10), 205; RODGERS, *Building Theories of Judicial Review in Natural Resources Law*, in *Un. Colo. L. Rev.*, 1982 (vol. 53), 213) si propone di verificare se il diritto è influenzato dalle caratteristiche innate umane svelate dalla biologia, operando un raffronto tra l'istituto della proprietà ed i comportamenti umani innati. Rodgers giunge ad affermare che i giudici decidono le controversie in materia di proprietà come se applicassero le predisposizioni comportamentali umane innate, anche se tali predisposizioni non conoscono; inoltre egli non si limita ad attribuire ai dati biologici un puro valore descrittivo bensì riconosce ad essi anche un valore normativo, sostenendo che esiste un ottimo biologico nella struttura del diritto di proprietà che può essere usato non solo per descrivere come i giudici decidono le controversie ma anche per dire loro come devono decidere. Per Rodgers le leggi biologiche non offrono una spiegazione unica ed esauriente del fenomeno giuridico, bensì importanti spiegazioni parziali. Le tendenze innate prodotte nell'uomo dall'evoluzione sono solo uno dei fattori che danno luogo alle soluzioni giuridiche.

a tali predisposizioni innate<sup>6</sup>. I dati biologici evidenziano un fondamento genetico del diritto<sup>7</sup>.

Alcuni autori hanno proposto un modello evoluzionistico del diritto basato sulla selezione della regola di diritto economicamente più efficiente: la norma giuridica più forte è quella che riduce i costi superflui oppure aumenta i benefici<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> John Beckstrom (BECKSTROM, *Sociobiology and the Law - The Biology of Altruism in the Courtroom of the Future*, Urbana and Chicago, 1985; BECKSTROM, *Evolutionary Jurisprudence - Prospects and limitations on the Use of Modern Darwinism throughout the Legal Process*, Urbana and Chicago, 1989) propone un approccio metodologico allo studio del diritto basato sui risultati della biologia del comportamento. I dati biologici permettono innanzitutto al giurista di verificare il grado di conformità alla realtà umana di una soluzione giuridica che vorrebbe rispecchiare il comportamento umano tipico in una certa situazione: per esempio la disciplina americana delle successioni intestate, con la quale il legislatore americano vorrebbe dare luogo ad una trasmissione del patrimonio ereditario conforme a quella che avrebbe realizzato volontariamente un uomo medio nei panni del *de cuius*. I dati biologici permettono al giurista di individuare le conseguenze biologiche di una certa scelta giuridica: un programma di promozione dell'incesto per esempio darebbe luogo ad un incremento di individui portatori di handicap. I dati biologici indicano soluzioni originali a certi problemi giuridici. La plasticità del comportamento umano e la dipendenza di esso dalla cultura inducono Beckstrom, contrariamente a quanto sostenuto da Rodgers, ad escludere che la biologia possa dare un giudizio sulla positività o negatività, sulla desiderabilità o meno dei caratteri da essa rilevati nell'uomo e quindi a giudicare i fini perseguiti dal diritto. I dati biologici si limitano a dire come stanno le cose, ma non si pronunziano su come esse dovrebbero essere.

Margarite Gruter (MASTERS, GRUTER (eds.), *Ostracism as a Social and Biological Phenomenon*, New York, 1986; GRUTER, *Law and the Mind: Biological Origins of Human Behavior*, London, 1991; MASTERS, GRUTER (eds.), *The sense of justice: biological foundations of law*, London, 1992) sostiene che il comportamento umano è il risultato del combinato agire di diversi fattori: predisposizione genetica, sviluppo, apprendimento e contesto ambientale. Alcune predisposizioni comportamentali dell'uomo sono innate: esse sono il prodotto della selezione naturale nel corso della storia evolutiva della specie e sono geneticamente programmate. Il comportamento umano ha un certo grado di plasticità, in modo da potersi adattare al mutamento delle circostanze ambientali, ma alcune predisposizioni innate all'opera nell'uomo sono difficilmente modificabili. Il diritto regola il comportamento umano imponendo o vietando certe condotte. Nella sua opera di regolamentazione del comportamento umano, il diritto è costretto a fare i conti con le predisposizioni innate dell'uomo, specie con quelle difficilmente modificabili. La norma giuridica che va contro una predisposizione umana innata difficilmente modificabile finisce per subire un gran numero di violazioni e quindi per essere poco efficace. Al contrario una norma giuridica che asseconda una predisposizione umana innata ha molte probabilità in più di essere osservata. Il grado di effettività della norma giuridica risulta quindi proporzionale alla capacità di essa di adeguarsi, di assecondare l'eventuale predisposizione innata su cui incide.

<sup>7</sup> Richard A. Epstein (EPSTEIN, *A Taste for Privacy? Evolution and the Emergence of a Naturalistic Ethic*, in *Journ. of Leg. Studies*, 1980 (9), 665; EPSTEIN, *Not Deference but Doctrine: the Eminent Domain Clause*, in *Sup. Ct. Rev.*, 1982, 315) afferma che in alcuni settori del diritto la selezione naturale gioca un ruolo assai rilevante: essa tende a promuovere lo sviluppo e la diffusione nell'uomo di certi comportamenti e della tendenza per regole ad essi conformi; tali regole emergono poi a livello di diritto, essendo recepite da norme giuridiche. L'azione della selezione naturale non incide però in ogni settore giuridico: alcune questioni regolate dal diritto non hanno rilevanza per la sopravvivenza dell'individuo e per la propagazione dei suoi geni e pertanto è poco plausibile sostenere che le relative norme giuridiche rispecchiano una tendenza umana innata per quelle regole. Epstein esclude una incidenza diretta della selezione naturale sullo sviluppo del diritto. Margarite Gruter (GRUTER, *Law and the Mind* cit., 54) sostiene che il diritto, pur essendo un prodotto specifico della mente umana, presenta un profilo innato, geneticamente programmato: l'evoluzione ha sviluppato nell'uomo, accanto ad altri tratti comportamentali innati sociali e non, una predisposizione a creare ed a seguire delle regole facendola diventare parte del genoma umano.

Sugli approcci naturalistici allo studio del diritto, oltre alle opere menzionate, si veda anche ALEXANDER, *Biology and law*, in GRUTER, MASTERS, *Ostracism, a social and biological Phenomenon*, New York, 1986, 19; ALEXANDER, *Biology and Law*, in *Ethology and Sociobiology*, 1986 (vol. 7), 19; COHEN, BERRING, *How to find the Law*, 1983; OAKLEY, *Sociobiology and the Law*, in BULYGIN (ed.), *Man, Law and the Modern Forms of Life*, 1985; GRUTER, BOHANNAN (eds.), *Law, Biology and Culture*, 1983.

<sup>8</sup> RUBIN, *Why is the Common Law Efficient*, in *J. Leg. Studies*, 1977 (vol. 6), 51; PRIEST, *The Common Law Process and Selection of Efficient Rules*, in *J. Leg. Studies*, 1977 (vol. 6), 65; GOODMAN, *An Economic Theory of the Evolution of The Common Law*, in *J. Leg. Studies*, 1978 (vol. 7), 393; COOTER, KORNHAUSER, *Can Litigation Improve the Law without the Help of Judges?*, in *J. Leg. Studies*, 1980 (vol. 9), 139; TERREBONNE, *A Strictly Evolutionary Model of Common Law*, in *J. Leg. Studies*, 1981 (vol. 10), 397.

Finora il giurista italiano, salvo qualche eccezione<sup>9</sup>, ha mostrato poco interesse per i profili naturalistici del fenomeno giuridico.

L'ipotesi di una evoluzione del diritto basata sulla sopravvivenza, a spese della rivale, della norma giuridica più vantaggiosa per la sopravvivenza e la riproduzione degli individui da cui viene adottata risulta ad una indagine approfondita inadeguata: essa non riesce a spiegare perchè certe norme giuridiche sopravvivono sebbene obblighino gli individui da cui vengono adottate a comportamenti dal valore adattivo uguale od inferiore alla norma giuridica rivale. L'obbligo di guidare tenendo una certa mano, non importa se destra o sinistra, è una regola dall'indubbio valore adattivo: senza di essa aumenterebbero gli incidenti stradali e quindi diminuirebbero le possibilità degli individui di quel gruppo sociale di sopravvivere e riprodursi. La regola che impone la guida a destra è efficace quanto la regola che impone la guida a sinistra nel ridurre il rischio di incidenti stradali. In termini evolutivisti l'obbligo di guidare mantenendo la destra è una regola dal valore adattivo pari a quello dell'obbligo di guidare mantenendo la sinistra. Perchè nell'Europa continentale viene applicata la prima soluzione mentre in Gran Bretagna vige la seconda? L'approccio evolutivista basato sulla selezione naturale della norma giuridica più adattiva non riesce a dare a tale domanda una risposta convincente: esso spiega bene la sopravvivenza della regola che prevede un senso di marcia, non importa se destra o sinistra, ma non spiega altrettanto bene la sopravvivenza della regola che prevede un certo senso di marcia (destra o sinistra).

Parimenti inadeguato appare il modello evolutivista basato sulla selezione della norma giuridica economicamente più efficiente. La teoria economica dell'evoluzione del diritto presuppone un individuo

---

<sup>9</sup> Il primo giurista italiano che ha dimostrato sensibilità per i problemi connessi ai rapporti fra diritto ed etologia è sicuramente Angelo Falzea (FALZEA, *Introduzione alla scienza giuridica. Il concetto di diritto*, 4<sup>o</sup> ed., Milano, 1992, 347 e ss.). Nel tentativo di individuare una definizione di diritto, Falzea si imbatte nel mondo sub-spirituale dell'uomo, mondo in cui operano i comportamenti istintivi di origine filogenetica. Il mondo istintivo dell'uomo rappresenta però per Falzea una parte della realtà umana da cui emergono esigenze delle quali il diritto deve tenere conto, esigenze che danno luogo a valori giuridici solo in seguito alla trasformazione che esse subiscono allorchè vengono assunte nel mondo dello spirito umano. Falzea respinge l'idea di una configurazione biologica del diritto. Il diritto è una espressione culturale umana e pertanto non è possibile configurarlo come un insieme di realtà biologiche governate dalle leggi naturali della biologia perchè ciò porterebbe alla negazione dei valori, incompatibili con la necessità delle leggi naturali e quindi alla negazione della cultura, che è un sistema di valori, e con essa dello sforzo creativo dell'uomo per estendere il suo spazio di libertà nell'agire vincolante delle leggi naturali e per realizzare la giustizia, sconosciuta alla realtà naturale sub-umana. Falzea ammette l'esistenza di istinti umani, ovvero di predisposizioni comportamentali dell'uomo di origine filogenetica, ma tende a negare loro ogni rilevanza giuridica in quanto tali istinti, essendo soggetti al controllo dell'intelletto, non sono fonte autonome di azioni umane, salvo i casi di squilibrio psichico. Il comportamento umano, in altre parole, è sempre riconducibile ad una scelta cosciente, anche se suggerito da una pulsione istintiva.

I profili naturalistici dell'evoluzione del diritto ed i rapporti tra diritto ed etologia hanno suscitato l'interesse di Rodolfo Sacco (SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1993, 132; Id., *Immaginando il diritto del futuro*, in AA.VV., *Il diritto dei nuovi mondi*, Padova, 1994, 311; Id., *Il diritto muto*, in RDC, 1993, 689; Id., *L'occupazione, atto di autonomia (contributo ad una dottrina dell'atto non negoziale)*, in RDC, 1994, 343; Id., *La società di fatto*, in RDC, 1995). Sacco rileva una tendenza evolutiva del diritto soggetta alle leggi dell'accelerazione delle innovazioni, dell'accelerazione delle diversificazioni, dell'accelerazione delle imitazioni e da una conseguente accelerazione dei processi di uniformazione. Interrogandosi sull'origine del diritto nel quadro di una visione macrostorica di esso, Sacco rileva che laddove esiste un gruppo sociale, esistono delle regole finalizzate a dirimere i conflitti d'interesse sociale: dove c'è una società c'è un diritto, anche se non esiste il legislatore, il giurista, il mago. Una conclusione che vale tanto per i gruppi sociali umani quanto per i gruppi sociali animali. Esiste un diritto naturale che la natura insegna agli animali ed all'uomo, un diritto il cui rispetto è garantito da un gioco di ghiandole ed ormoni, un diritto che Sacco definisce muto perchè formato da regole non verbalizzate ma direttamente attuate in presenza di certi stimoli.

Nell'uomo la comparsa del linguaggio e della facoltà di astrazione permisero la verbalizzazione del diritto muto, lo sviluppo di regole per il futuro, ideate ipotizzando una certa situazione ma in assenza di essa, ed infine la creazione di un sistema di norme giuridiche coordinate su basi logiche ed ordinate in categorie. Nasce il diritto razionale, il diritto culto, prodotto della mente umana e fenomeno culturale. A ben vedere però larghi frammenti del diritto, delle strutture giuridiche basilari innate ereditate dai nostri progenitori ancora incapaci di un linguaggio articolato, sono tuttora presenti ed operanti negli ordinamenti giuridici. Il raffronto tra diritto culto e diritto muto evidenzia come le categorie dogmatiche elaborate per il primo appaiono inadeguate per il secondo.

che agisce razionalmente perseguendo il proprio interesse. Una concezione dell'uomo che non corrisponde alla realtà: l'uomo non agisce sempre razionalmente; inoltre a volte il suo comportamento è determinato da motivazioni altruistiche<sup>10</sup>.

Per spiegare adeguatamente l'evoluzione del diritto occorre elaborare un modello evolucionistico più complesso, basato pur sempre sulla legge della competizione fra norme giuridiche rivali e sulla sopravvivenza e prevalenza della norma giuridica più forte, ma in cui la capacità di sopravvivenza e di prevalenza della norma giuridica non è commisurata al valore adattivo di essa bensì al grado di rispondenza della norma alle esigenze degli individui da cui viene adottata, esigenze derivanti dalle loro caratteristiche biologiche e culturali.

### **Geni, cultura e diritto.**

Per individuare una spiegazione adeguata dell'evoluzione del diritto appare ragionevole partire da due considerazioni fondamentali:

- a) il diritto, ed intendo con tale termine il sistema di norme giuridiche creato dalla mente umana per disciplinare il gruppo sociale ed espresso in un linguaggio articolato od in altro modo formalizzato, è una espressione culturale dell'uomo;
- b) la norma giuridica è uno schema, più o meno generale ed astratto che, quando trova applicazione, impone ad un certo soggetto un certo comportamento.

A causa di tali caratteristiche, l'indagine volta a cogliere i profili naturalistici dell'evoluzione del diritto deve necessariamente muoversi, a mio avviso, in una prospettiva che tenga conto delle scoperte, degli assunti e dei modelli teorici elaborati da due particolari branche della biologia: la configurazione del diritto quale espressione culturale umana comporta la necessità di tenere conto delle ipotesi dei biologi e degli antropologi che si occupano dei profili naturalistici, in particolare biologici, della cultura umana<sup>11</sup>; la circostanza che la norma giuridica, quando trova applicazione, impone ad una o più persone un certo comportamento obbliga a tenere conto delle scoperte dell'etologia umana.

### **L'evoluzione della cultura.**

Gli orientamenti scientifici di impronta sociobiologica<sup>12</sup> sostengono che la cultura è soggetta, al pari dei caratteri fisici e psichici dell'uomo, alla pressione della selezione naturale. La diversificazione delle varie culture è il risultato di un processo evolutivo caratterizzato da mutazioni e dalla sopravvivenza di quei modelli comportamentali che in un certo ambiente si sono rivelati più efficaci degli altri nel garantire la sopravvivenza e la riproduzione degli individui che li pongono in essere.

L'approccio sociobiologico non riesce però a fornire una risposta plausibile ad ogni interrogativo: molti modelli culturali oggi esistenti oppure esistiti non incidono minimamente sulle possibilità di sopravvivenza e riproduzione degli individui che li adottano.

Alcuni studiosi hanno recentemente tentato di spiegare l'evoluzione e la differenziazione delle culture umane proponendo modelli teorici in cui, pur ipotizzando un processo evolutivo retto da una selezione fra diversi modelli culturali in competizione fra loro, la sopravvivenza di un certo modello culturale a spese

<sup>10</sup> ELIOTT, *op. cit. supra* nota 1, 70; HIRSHLEIFER, *Privacy cit. supra* nota 2, 651; RODGERS, *Bringing People back cit. supra* nota 4, 205.

<sup>11</sup> Sul dibattito bioculturale in generale DELLE FAVE, *Il comportamento umano tra biologia e cultura*, in CESA BIANCHI, MASSIMINI, POLI, *Psicologia generale*, Bologna, 1989, 403.

<sup>12</sup> WILSON, *Sociobiology: The New Synthesis*, Cambridge (MA), 1975 (tr. it. *Sociobiologia: la nuova sintesi*, Bologna, 1979); LUMSDEN, WILSON, *Genes, Mind, and Culture. The Coevolutionary process*, Cambridge (MA), 1981.

dei rivali in un certo ambiente non dipende più dal vantaggio biologico derivante dall'adozione di tale modello.

Richerson e Boyd<sup>13</sup> ipotizzano l'esistenza nell'uomo di un doppio sistema ereditario: un sistema ereditario biologico ed un sistema ereditario culturale. La cultura è in altre parole un sistema ereditario mediante il quale le informazioni che influenzano il comportamento sono trasmesse da un individuo all'altro. Il comportamento di un individuo dipende quindi dal genotipo, dall'ambiente e dal culturtipo, ovvero dalle istruzioni culturali che l'individuo ha ereditato da altri individui della stessa specie. Il sistema ereditario culturale, al pari di quello genetico, è soggetto ad una evoluzione controllata dalla selezione naturale. Le istruzioni culturali vengono trasmesse da un individuo all'altro e variano tra gli individui. La selezione naturale agisce sul culturtipo e promuove la diffusione di quelle istruzioni culturali che danno luogo a fenotipi culturali più efficaci nel trasmettere il culturtipo alla generazione successiva. Sulla base del successo del fenotipo, ha luogo una riproduzione differenziale di culturtipi.

La cultura ha meccanismi di trasmissione diversi rispetto ai geni. Ne consegue che in un certo ambiente un certo fenotipo può essere efficace nel trasmettere ad altri individui il suo culturtipo ma inefficace nel trasmettere il suo genotipo e viceversa. Il fenotipo ottimale per la trasmissione del culturtipo ed il fenotipo ottimale per la trasmissione del genotipo spesso sono diversi. L'uomo risulta così soggetto a due diverse forze in competizione tra loro per controllare il suo comportamento. Lo sviluppo del sistema ereditario della cultura è stato reso possibile dal vantaggio biologico in termini di successo riproduttivo che esso ha prodotto. Richerson e Boyd ipotizzano alla base della cultura una capacità per la cultura frutto di una mutazione genetica mantenuta dalla selezione naturale. La capacità per la cultura ha reso possibile l'evoluzione di un sistema culturale autonomo che controlla in massima parte il comportamento umano.

Richard Dawkins<sup>14</sup> ipotizza l'esistenza, accanto al gene, di una nuova entità replicante: il meme<sup>15</sup>, l'unità di replicazione culturale, protagonista di un processo analogo a quello di cui è protagonista il gene. Memi sono le melodie, le idee, le frasi, le mode, i modi di comportarsi in certe circostanze. Il termine meme indica non solo l'istruzione culturale ma anche la struttura cerebrale che permette l'immagazzinamento del meme. Il meme infatti è anche una struttura cerebrale che si autoreplica, uno schema reale di connessioni neuronali che si ricostituiscono di cervello in cervello<sup>16</sup>. I memi si propagano saltando di cervello in cervello: l'impianto del meme trasforma il cervello in un veicolo della sua diffusione, al pari di quanto avviene quando un virus si impianta in una cellula infettandone il patrimonio genetico.

I memi si propagano attraverso il meccanismo dell'imitazione ed utilizzano a tal fine sia il cervello umano che mezzi extrasomatici quali sono, al presente, i testi scritti, le immagini dipinte e scolpite, i computers. I memi sono soggetti a mutazioni e quindi tendono a diversificarsi.

Al pari dei geni, i memi sono soggetti alla legge della selezione: l'evoluzione della cultura avviene attraverso la sopravvivenza differenziale di unità replicanti. I memi entrano in competizione fra loro per via dello spazio limitato in cui essi operano. I memi esistono innanzitutto nel cervello. Il cervello umano è limitato: esso non può fare più cose contemporaneamente ed immagazzinare nella propria memoria un numero infinito di dati. Un meme domina il cervello a spese del meme rivale. I memi competono anche

---

<sup>13</sup> RICHERSON, BOYD, *A dual inheritance model of the human evolutionary process I: basic postulates and a simple model*, in *Journal of Social and Biological Structures*, 1978 (vol. 1), 127; RICHERSON, BOYD, *Culture and the Evolutionary Process*, Chicago, 1985.

<sup>14</sup> DAWKINS, *Il gene egoista*, 2° ed., Milano, 1995, 198 (ed. or. *The Selfish Gene*, Oxford, 1989).

<sup>15</sup> Dawkins crea il termine meme prendendo spunto da una radice greca: DAWKINS, *op. cit.*, 201.

<sup>16</sup> Per una ipotesi del possibile aspetto del sistema neuronale del meme DELIUS, *Of Mind Memes and Brain Bugs: a Natural History of Culture*, in KOCH (ed.), *The Nature of culture*, Bochum, 1990.

contendendosi lo spazio sui giornali e sugli altri mezzi di diffusione. Nella competizione fra memi, la selezione favorisce il meme che è in grado di sfruttare meglio a proprio vantaggio l'ambiente culturale costituito dagli altri memi. Il meme favorito non è quello che dà luogo ad un vantaggio biologico, cioè che rende il soggetto portatore più adatto a sopravvivere e riprodursi in un certo contesto ambientale, bensì quello che rende il soggetto portatore un più efficace veicolo di trasmissione del meme. Memi e geni a volte si rinforzano reciprocamente, altre volte si trovano in opposizione. I geni hanno fornito al cervello la capacità di imitare ed hanno creato il brodo in cui sono sorti i primi memi. Una volta sorti, i memi hanno dato il via ad un processo di evoluzione dominato dalla selezione parallelo a quello dell'evoluzione genetica.

Richerson, Boyd e Dawkins ipotizzano un processo di evoluzione della cultura retto da una selezione basata non tanto sul vantaggio biologico che il nuovo modello culturale garantisce al suo portatore quanto sul vantaggio culturale: il nuovo modello culturale sopravvive a scapito del rivale quanto più induce nel suo portatore un comportamento efficace nel trasmettere la stessa istruzione culturale. L'evoluzione della cultura, al pari dell'evoluzione degli organismi viventi, non è stato fino ad ora un processo consapevolmente e razionalmente pianificato dall'uomo<sup>17</sup>.

Alcuni memi hanno più successo di altri nel sopravvivere e replicarsi in un certo ambiente. Quali sono i caratteri che rendono un meme più competitivo del rivale? Dawkins<sup>18</sup> individua quattro qualità che più di altre rendono un meme vincente nella lotta per la sopravvivenza: longevità, fedeltà di copiatura, fecondità ed attrattiva psicologica.

La longevità del meme, la durata della sua vita, dipende dal mezzo in cui esso esiste: se il meme esiste solo nel cervello di una persona, esso scomparirà con il venire meno della funzionalità di quel cervello<sup>19</sup>; se il meme è esposto in un libro oppure contenuto in un archivio informatico, esso avrà una vita più lunga e quindi maggiori probabilità di riprodursi.

La fedeltà di copiatura, ovvero la misura in cui coloro che imitano, imitano correttamente senza alterare, dipende invece dal modo di esposizione del meme: tanto più il meme è esposto chiaramente, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista linguistico e concettuale, tanto più esso non verrà frainteso e sarà riprodotto fedelmente.

La fecondità indica la capacità del meme di suscitare consensi ed adesioni e quindi di replicarsi. Per una teoria scientifica la capacità di replicarsi dipende da quanto essa è accettabile, per una moda da quanto essa va incontro al gusto dei destinatari.

L'attrattiva psicologica permette al meme di radicarsi profondamente nella mente degli individui. A titolo di esempio Dawkins cita l'idea di Dio, un meme capace di porre profonde radici nell'animo umano perchè, fornendo una risposta ad inquietanti interrogativi che l'individuo si pone sulla propria esistenza, esercita una forte attrattiva psicologica.

A volte i memi si raggruppano in pacchetti di memi, analogamente a quanto accade per i geni che in questo modo formano i cromosomi. L'appartenenza ad un *pool* memico può aumentare la forza competitiva del singolo meme membro. In certi casi i memi del *pool* si rinforzano reciprocamente; a tal riguardo Dawkins porta l'esempio del meme di Dio e del meme dell'inferno; in altri casi un meme debole, appartenendo ad un *pool* in cui v'è un meme forte, mutua forza vitale dal meme più forte al quale appare

---

<sup>17</sup> LORENZ, *L'altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza*, Milano, 1991, 379 (ed. or. *Die Ruckseite des Spiegels*, Munchen, 1973); DAWKINS, *op. cit.*, 209.

<sup>18</sup> DAWKINS, *op. cit.*, 202 e ss.

<sup>19</sup> A causa della morte di quell'individuo oppure, nonostante la persona rimanga in vita, a causa di una malattia che produca una degenerazione cerebrale.

associato: sempre a scopo esemplificativo Dawkins cita l'esempio del meme di Dio e del meme dell'arte gotica.

Il discorso di Dawkins appare in alcuni punti troppo sintetico, in altri lacunoso. Dawkins non illustra in modo chiaro ed esauriente i fattori che rendono un meme fecondo e psicologicamente attraente. A prima vista l'accettabilità del meme e quindi il suo successo riproduttivo sembrerebbero dipendere innanzitutto dalla sua compatibilità con l'ambiente culturale in cui esso deve impiantarsi, ovvero con gli altri memi già presenti nel cervello di quei soggetti con i quali il nuovo meme viene a contatto. A ben vedere però in questo modo il problema non viene risolto bensì semplicemente riformulato: un meme non ha successo perchè risulta incompatibile con un meme rivale più forte. Il meme rivale è più forte perchè tale è di per sé oppure perchè trae forza dall'appartenenza ad un certo pool memico.

Ma quali sono i caratteri che rendono il meme rivale più forte? Per il gene la risposta è semplice: sopravvive e si diffonde, a spese del gene rivale, il gene che determina una caratteristica morfologica o psichica fonte di un maggiore adattamento dell'organismo portatore all'ambiente in cui vive e quindi di un incremento delle sue possibilità di sopravvivere, riprodursi e diffondere i propri geni. Per il meme il criterio del vantaggio adattivo è inutilizzabile perchè molti memi non danno luogo ad alcun vantaggio adattivo, mentre altri addirittura lo diminuiscono: in questo senso il meme della castità è esemplare.

Un primo importante fattore che influisce sulla accettabilità di un meme emerge a mio parere se si tiene conto dei risultati e delle conclusioni dell'etologia umana. Gli etologi<sup>20</sup> spiegano il comportamento animale ipotizzando alla base di esso una sequenza, chiamata azione istintiva, composta da un comportamento appetitivo, dall'apparizione di uno stimolo scatenante, dall'intervento, con funzioni di selezione e disinibizione, di un meccanismo scatenante innato e dalla attuazione di un comportamento consumatorio. Il sistema nervoso centrale dell'organismo produce continuamente uno stimolo endogeno che induce il comportamento appetitivo, un comportamento cioè di ricerca attiva dello stimolo scatenante. Il comportamento appetitivo negli organismi più semplici consiste in una inquietudine motoria dell'animale, una locomozione non orientata; negli organismi più complessi invece esso fa entrare in gioco le prestazioni superiori dell'apprendimento e dell'intelligenza. Quando l'organismo incappa nello stimolo esterno, i suoi sensi lo percepiscono, il meccanismo scatenante innato lo riconosce e disinibisce il modulo comportamentale innato appropriato per quella situazione. Il modulo comportamentale così disinibito scarica l'impulso generato dal comportamento appetitivo e pertanto viene chiamato comportamento consumatorio.

Il meccanismo scatenante innato è un filtro neuronale interno che riconosce una certa situazione ambientale biologicamente rilevante e disinibisce, cioè fa entrare in azione, il comportamento consumatorio appropriato per quella situazione. Il meccanismo scatenante disinibisce un certo comportamento ed al tempo stesso inibisce un comportamento diverso da quello disinibito. L'animale che tentasse di porre in essere un comportamento diverso da quello disinibito andrebbe soggetto ad una pressione psichica insopportabile che lo indurrebbe a ritornare al comportamento consumatorio<sup>21</sup>.

Gli etologi umani<sup>22</sup> sostengono che anche nell'uomo esistono predisposizioni innate a tenere certi comportamenti che operano secondo lo schema dell'azione istintiva. Il sistema nervoso centrale genera degli impulsi che spingono l'uomo ad un comportamento appetitivo, di ricerca attiva di certe situazioni

<sup>20</sup> LORENZ, *L'etologia. Fondamenti e metodi*, Torino, 1990 (ed. or. *Vergleichende Verhaltensforschung: Grundlagen der Ethologie*, Wien, 1978); IMMELMANN, *Introduzione all'etologia*, Torino, 1988 (ed. or. *Einführung in die Verhaltensforschung*, Berlin, 1983).

<sup>21</sup> L'affermazione vale per l'animale in libertà; l'uomo, sottoponendo l'animale ad un addestramento, può modificare alcuni comportamenti innati.

<sup>22</sup> EIBL-EIBESFELDT, *opp. cit.*

biologicamente rilevanti; il meccanismo scatenante innato, davanti ad un certo stimolo esterno, disinibisce il comportamento consumatorio appropriato, inibendo al tempo stesso un comportamento diverso. Il meccanismo scatenante innato opera mediante stimoli psichici.

Rispetto agli animali, quasi completamente soggetti ai comportamenti innati, l'uomo presenta una importantissima e fondamentale differenza. Grazie alla particolare conformazione del suo cervello, l'uomo è in grado di controllare i comportamenti innati e di affrancarsi da essi. In presenza di uno stimolo scatenante, l'uomo può scegliere se porre in essere il comportamento consumatorio oppure un comportamento diverso. L'uomo si pone un obiettivo, valuta mentalmente come perseguirlo ed agisce di conseguenza, scegliendo in una certa situazione se porre in essere un comportamento conforme alle proprie predisposizioni innate oppure un comportamento diverso. Davanti al cibo una persona, nonostante la fame, è in grado di scegliere se mangiare oppure fare dieta per migliorare il suo aspetto fisico o la sua salute: lo stimolo cibo spinge l'individuo affamato a mangiare; la capacità di affrancarsi dagli istinti gli permette di rinunciare per perseguire un fine, un migliore aspetto fisico o una migliore salute, che in quel momento non si traduce in uno stimolo capace di scatenare un comportamento innato diverso dal mangiare.

L'animale non ha la capacità di affrancarsi dai comportamenti istintivi<sup>23</sup>. L'animale affamato, in condizione di libertà, si avventa sul cibo, a meno che la presenza contemporanea di un diverso stimolo scatenante non determini un diverso e prioritario comportamento consumatorio: la presenza di un'aquila induce la marmotta affamata ad abbandonare il cibo ed a rifugiarsi nella tana.

Il cervello umano controlla le predisposizioni innate ma non ha eliminato le conseguenze psichiche del loro operare. L'uomo può scegliere se tenere o non tenere un comportamento conforme ad una predisposizione innata: il mancato compimento di esso dà però luogo ad una situazione di malessere psichico, di frustrazione, di depressione; l'attuazione del comportamento innato produce invece uno stato di benessere psichico, di soddisfazione, di euforia<sup>24</sup>. A titolo di esempio penso alla pulsione sessuale. Il soddisfacimento di tale pulsione istintiva genera soddisfazione e benessere psichico; il mancato soddisfacimento, specie in presenza di stimoli esterni in tal senso, comporta disagio ed a lungo andare può produrre vere e proprie situazioni di squilibrio psicologico.

Dal quadro illustrato emerge un potente fattore capace di incidere profondamente sulla fecondità di un meme e sull'attrattiva psicologica da esso esercitata. L'uomo ha una innegabile predisposizione a cercare le situazioni che gli procurano benessere e ad evitare le situazioni che gli causano malessere. Il meme che induce un comportamento conforme alla predisposizione innata risulta in ultima analisi associato ad una sensazione di benessere e quindi sarà psicologicamente più accettabile, più attraente e, una volta impiantatosi, più radicato; al contrario un meme che induce un comportamento contrario ad una predisposizione innata appare associato ad una sensazione di malessere e quindi psicologicamente meno attraente. In sintesi quindi la fecondità, l'attrattiva psicologica e quindi la forza di un meme sono proporzionali al grado di conformità del comportamento indotto dal meme ad un comportamento innato ed inversamente proporzionali al grado di non conformità del comportamento indotto dal meme al comportamento innato.

Fra le tendenze innate all'opera nell'uomo, due predisposizioni geneticamente programmate assumono ai nostri fini una rilevanza autonoma, in quanto si rivelano fattori capaci di incidere sulla fecondità di ogni meme.

---

<sup>23</sup> EIBL-EIBESFELDT, *Etologia umana* cit., 58. Una limitata capacità di affrancare il comportamento dagli istinti compare nei mammiferi.

<sup>24</sup> MASINI, *Motivazioni ed emozioni*, in CESA BIANCHI, MASSIMINI, POLI, *Psicologia generale*, Bologna 1989, 347.

L'uomo ha una tendenza innata a non discostarsi da sequenze comportamentali e modi di procedere che ha appreso e che ha sperimentato essere fruttuosi o comunque privi di implicazioni pericolose: una tendenza che viene comunemente definita abitudine<sup>25</sup>. Dal punto di vista adattivo, l'abitudine è facilmente giustificabile: attenersi ad un modo di procedere che si è dimostrato privo di pericoli è un comportamento che garantisce maggiori possibilità di sopravvivere e riprodursi rispetto ad un atteggiamento di continua ricerca del nuovo. La ripetizione genera soddisfazione e benessere; la devianza genera paura, insicurezza. Nel mondo della cultura, la tendenza umana all'abitudine dà luogo ad un attaccamento ai concetti appresi, alla tradizione. Il meme già impiantato, a parità del grado di conformità al comportamento innato, risulta più forte del nuovo meme. La forza che la tradizione oppone ai cambiamenti è del resto ben nota ai giuristi<sup>26</sup>.

La seconda tendenza innata rilevante è l'inclinazione dei membri di un gruppo a mantenere l'identità del gruppo conformandosi alle usanze ed alla cultura di questo ed opponendosi agli eventuali atteggiamenti devianti. Una inclinazione sviluppatasi sotto la pressione della selezione naturale perchè rivelatasi un carattere comportamentale vantaggioso per la sopravvivenza e la riproduzione dei suoi portatori: ai fini della sopravvivenza di un gruppo è importante che ciascun membro sia in grado di prevedere il comportamento degli altri. L'osservanza delle usanze del gruppo sopperisce a questa esigenza<sup>27</sup>. L'attaccamento innato alla propria cultura, alle proprie tradizioni si traduce nuovamente in un fattore che ostacola i cambiamenti e quindi il radicamento e la diffusione di nuovi memi, specie se vengono percepiti come memi stranieri, di altri gruppi<sup>28</sup>.

Infine la diffusione di un meme dipende dal suo grado di conoscibilità. Una buona idea, per quanto possa essere feconda, non avrà possibilità di riprodursi e diffondersi se rimane chiusa nel cervello in cui è nata. Un nuovo meme originale illustrato su più riviste a grande tiratura, in più lingue internazionalmente diffuse ha ovviamente maggiori possibilità di riprodursi rispetto al meme esposto in lingua provenzale in un giornale locale. La conoscibilità del meme dipende in sintesi dal mezzo e dalla lingua di comunicazione utilizzati per esporlo.

Longevità, conoscibilità, fedeltà di copiatura, fecondità ed attrattiva psicologica sono variabili legate da un particolare rapporto di dipendenza: ogni variabile condiziona l'operatività della variabile successiva mentre non accade il contrario. Il meme conoscibile, fedelmente riproducibile, fecondo e psicologicamente attraente, non prevale se non sopravvive abbastanza a lungo da riprodursi. Immagino il caso dello scienziato che ha un'idea feconda e psicologicamente attraente, la espone per iscritto in una lingua facilmente intelleggibile, in modo chiaro e comprensibile su un quaderno per gli appunti eppoi, terminata la redazione della nota, perisce nel rogo della propria casa, rogo in cui brucia anche il quaderno che contiene la nuova idea. L'idea, è evidente, va perduta e dovrà essere nuovamente concepita.

Il meme longevo, perchè illustrato in libro, fedelmente riproducibile, fecondo ed attraente ma esposto in una lingua sconosciuta non si riproduce e non si diffonde sebbene duri a lungo, quanto il libro: la non conoscibilità dunque non condiziona la longevità ma incide sulla fedeltà di copiatura, sulla fecondità e

---

<sup>25</sup> Sull'abitudine quale comportamento innato che agisce come fattore che preserva l'invarianza della cultura LORENZ, *L'altra faccia dello specchio* cit., 330.

<sup>26</sup> WATSON, *The Evolution of Law*, Baltimore, 1985; Id., *La formazione del diritto civile*, Bologna, 1986, 253; Id., *Il trapianto di norme giuridiche*, Camerino, 1984, 83; ATIAS, *Teoria contro arbitrio*; Milano, 1990, 120.

<sup>27</sup> EIBL-EIBESFELDT, *Etologia umana* cit., 210.

<sup>28</sup> LORENZ, *L'altra faccia dello specchio* cit., 362; ANCEL, *Utilità e metodi del diritto comparato*, Camerino, 1974, 71 (ed. or. *Utilité et méthodes du droit comparé*, Neuchatel, 1971) parla di sentimenti di xenofobia e di naturale sfiducia del giurista per le norme di origine straniera.

sulla attrattiva psicologica.

L'idea feconda e psicologicamente attraente, esposta in un libro in lingua inglese ma in modo poco comprensibile viene letta e facilmente fraintesa: la fedeltà di copiatura non incide sulla longevità e sulla conoscibilità dell'idea ma condiziona l'operatività della fecondità e dell'attrazione psicologica di essa. In altre parole l'idea meno fedelmente riproducibile sopravvive ma, mutando, e quindi perdendo la propria identità, al momento della replicazione, non si riproduce e non si diffonde.

Infine una idea poco feconda e psicologicamente poco attraente può essere esposta in un libro, espressa in una lingua conosciuta e diffusa ed in modo chiaro e comprensibile: la fecondità e l'attrazione psicologica non incidono sulla longevità, sulla conoscibilità e sulla fedeltà di copiatura.

### **L'evoluzione del diritto.**

Gli uomini, giuristi e non giuristi, producono continuamente nuove idee, nuove soluzioni giuridiche. Una soluzione giuridica è un prodotto culturale e quindi un meme che, per via del settore culturale di appartenenza, può essere definito meme giuridico. Il nuovo meme giuridico, per dare luogo ad una mutazione del diritto, un singolo passo sulla strada dell'evoluzione, deve sopravvivere, riprodursi, diffondersi, radicarsi e prevalere.

Un meme giuridico prevale quando la dottrina, od almeno la maggior parte di questa, aderisce alla nuova soluzione facendo di essa la norma che vorrebbe veder applicata, sostenendola in sede saggistica e didattica; i giudici, od almeno la maggior parte di essi, recepiscono ed applicano la nuova soluzione; il legislatore accoglie in una disposizione di legge la nuova soluzione; una Corte Suprema di un ordinamento anglo-americano recepisce ed applica in una propria decisione la nuova soluzione.

La prevalenza di un nuovo meme giuridico è ostacolata dalla eventuale presenza di un meme rivale: può accadere che la nuova soluzione giuridica copra una lacuna ed in tal caso avrà sicuramente vita più facile. Considerato però l'attuale sviluppo del diritto e più in generale della cultura umana, è ragionevole affermare che l'ipotesi di una nuova soluzione giuridica priva di memi rivali è molto più rara rispetto all'ipotesi opposta. Occorre infatti tenere presente che il meme rivale di una nuova soluzione giuridica non è necessariamente un'altra soluzione giuridica espressa, ma può essere una soluzione giuridica implicitamente derivante da un meme non giuridico ma capace di condizionare una eventuale scelta giuridica espressa: alcune norme giuridiche sono neutre sotto il profilo ideologico, economico, etico; alcune norme giuridiche presuppongono invece una certa scelta in tal senso. Può dunque accadere che una soluzione giuridica collegata ad una certa scelta ideologica, etica od economica si scontri non tanto con una espressa soluzione giuridica opposta, inesistente, bensì con un meme etico, ideologico od economico diverso dal meme etico, ideologico od economica a cui essa si ispira. Per esempio nessuna norma del codice civile italiano sanziona la inosservanza ingiustificata della promessa fatta ad un amico di accompagnarlo al cinema; ma una norma giuridica che obbligasse alla inosservanza ingiustificata della promessa di accompagnare un amico al cinema, presupponendo una scelta etica di poca considerazione per l'amicizia e per la promessa, entrerebbe in conflitto non con un meme giuridico opposto specifico, in quanto l'obbligo giuridico di ottemperare a tale promessa non esiste, ma con il meme etico che considera un valore il rispetto della promessa fatta ad un amico.

L'esistenza contemporanea di due memi rivali innesca una competizione. Il meme più forte prevale sul rivale. Il meme perdente potrà sopravvivere per un certo tempo ed eventualmente avere una certa diffusione nella dottrina ma non prevale, non diviene la norma giuridica applicata o di cui si auspica l'applicazione: la risposta errata di uno studente all'esame viene immediatamente dimenticata; una certa teoria non condivisa potrà ancora essere citata per un certo numero di volte, ma a fini di critica. Con il tempo il meme perdente è condannato ad essere ricordato solo più a scopo di ricostruzione storica o addirittura a passare nell'oblio.

Il meme più forte, e quindi destinato a prevalere, è il meme più longevo, in quanto esposto in supporti materiali che durano più a lungo nel tempo, più conoscibile, perchè esposto con mezzi ed in una lingua tali da renderlo più accessibile ad un maggior numero di persone, più fedelmente riproducibile, in quanto illustrato in modo chiaro, più fecondo e psicologicamente attraente, in quanto fonte di un comportamento maggiormente conforme ad una predisposizione innata umana. Se il meme rivale è più vecchio, già radicato e considerato più nazionale dell'altro, l'abitudine e la tendenza a difendere l'identità culturale del gruppo, traducendosi in forza della tradizione, giocano a sfavore del nuovo meme: a parità di longevità, conoscibilità, fedeltà di copiatura, fecondità ed attrattiva psicologica, il meme più vecchio e radicato tenderà a spuntarla.

La forza dei memi rivali va valutata non solo considerando i memi presi isolatamente ma tenendo conto dell'eventuale appartenenza dei memi rivali a pool memici, una condizione dalla quale può discendere un aumento di forza. Alcune norme giuridiche infatti sono neutre sotto il profilo ideologico, economico oppure etico; alcune norme giuridiche presuppongono invece una certa scelta in tal senso. La soluzione giuridica che implica una certa scelta ideologica, etica od economica in termini evoluzionistici risulta un meme giuridico associato ad un meme non giuridico in un *pool* memico: in tali casi, a causa dei meccanismi di rafforzamento reciproco o di attribuzione di forza da parte del meme più forte al meme associato più debole, il meme giuridico può risultare più forte rispetto a quanto lo sarebbe se non facesse parte del *pool*.

Il prevalere di un nuovo meme giuridico determina una mutazione del diritto. Una mutazione del diritto è un passo lungo il cammino dell'evoluzione del diritto. Il diritto è dunque protagonista di un processo evolutivo privo di una consapevole pianificazione da parte dell'uomo, basato sulla prevalenza differenziale di unità replicanti: la selezione fa prevalere il meme giuridico più forte, perchè più longevo, conoscibile, fedelmente riproducibile, fecondo, psicologicamente attraente, nonchè maggiormente favorito dalla forza della tradizione rispetto al meme rivale<sup>29</sup>.

### **Conclusioni.**

Il modello evoluzionistico illustrato, a mio avviso, fornisce un prezioso ausilio ai giuristi: esso dà la possibilità di osservare il fenomeno giuridico da una prospettiva complementare rispetto a quella in cui i giuristi solitamente si pongono. I giuristi hanno sempre prestato poca attenzione ai profili naturalistici dell'evoluzione del diritto, preferendo concentrarsi sull'analisi dei fattori giuridici e culturali alla base di tale processo. L'approccio evoluzionistico allo studio del diritto illustrato nel capitolo precedente mostra le leggi ed i fattori biologici che concorrono a determinare i mutamenti giuridici, evidenziando in particolare il ruolo giocato dalle predisposizioni innate dell'uomo. Con ciò non voglio certo affermare che il grado di conformità di una norma giuridica ad una predisposizione innata è l'unico fattore da cui dipende una mutazione giuridica: sicuramente però in certi casi esso è una delle concause.

---

<sup>29</sup> Il discorso fin qui condotto poco dice su come e perchè nasce il meme. Una scelta voluta. Il meme è il prodotto di un processo cognitivo della mente umana. Lo studio dei processi cognitivi, del modo con cui la mente umana elabora i concetti è oggetto di studio di una particolare branca della psicologia: la psicologia cognitiva. E' ragionevole pensare che i dati raccolti dalla psicologia cognitiva potranno in futuro svelare le regole naturalistiche in base alle quali la mente umana produce i concetti giuridici, chiarendo in particolare gli eventuali profili innati, geneticamente determinati, di tale attività cognitiva. Per una introduzione alla psicologia cognitiva TABOSSI, *Intelligenza naturale e intelligenza artificiale*, Bologna, 1994; ipotesi del modo con cui la mente umana elabora i concetti e più in generale dei processi cognitivi sono state proposte da JOHNSON-LAIRD, *Modelli mentali. Verso una scienza cognitiva del linguaggio, dell'inferenza e della coscienza*, Bologna, 1988 (ed. or. *Mental Models. Towards a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness*, Cambridge, 1983); da FODOR, *La mente modulare*, Bologna, 1988 (ed. or. *The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology*, Cambridge (Mass.), 1983); e da KARMILOFF-SMITH, *Oltre la mente modulare. Una prospettiva evolutiva sulla scienza cognitiva*, Bologna, 1995 (ed. or. *Beyond Modularity. A Developmental Perspective on Cognitive Science*, Cambridge (Mass.), 1992).

La presenza nell'uomo di predisposizioni innate sembra rendere il suo comportamento in parte prevedibile: si potrebbe logicamente concludere che posta l'esistenza di un certo comportamento innato e la contrarietà ad esso di una certa soluzione giuridica, la norma giuridica che accoglie quest'ultima è destinata a scomparire; al contrario una norma giuridica che impone un comportamento conforme ad una predisposizione innata dovrebbe, se sopravvive e si diffonde, prevalere. Un tale modo di procedere presuppone l'immutabilità dell'uomo. L'etologia descrive il comportamento umano come è e come si è formato, ma non ci dice nulla di certo su come esso sarà un domani. In futuro le caratteristiche dell'uomo potrebbero cambiare. Una mutazione genetica, casuale o indotta, che sganci l'uomo da questo o quel condizionamento derivante dalle predisposizioni innate farebbe ovviamente cadere ogni previsione sulle possibilità di prevalenza di una norma giuridica basata sul grado di conformità del meme giuridico alle predisposizioni umane innate.

Infine occorre ricordare che fino ad oggi l'evoluzione del diritto, al pari dell'evoluzione della cultura, è avvenuta in modo non pianificato consapevolmente dalla mente umana. Nulla autorizza a concludere che le cose continueranno così anche nel più lontano futuro: la conoscenza delle leggi che governano il processo evolutivo del diritto potrebbe porre nelle mani dell'uomo i mezzi per controllare lo sviluppo futuro del diritto.